

Contratti pubblici (2)

Omessa indicazione dei costi della manodopera

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, 12 giugno 2018, n.1002

[Approfondisci...](#)

Il Tribunale aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale, alla mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali, consegue tout court l'esclusione della ditta concorrente alla gara.

La clausola che riproduce una norma imperativa di legge, (in questo caso l'articolo 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016) stabilendo così una condizione di ammissibilità dell'offerta, non può che avere carattere escludente e portata immediatamente lesiva. Tale clausola – per i motivi appena richiamati – va dunque immediatamente impugnata dalla ricorrente.

Priva di rilevanza, inoltre, è la considerazione di parte ricorrente secondo cui la comunicazione con cui la Stazione Appaltante forniva chiarimenti in merito alla portata escludente del requisito (indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale) non è parte integrante della lex specialis ma solo mero chiarimento illustrativo.

È orientamento consolidato di questa Sezione l'ammissibilità della eterointegrazione della lex specialis con l'obbligo di separata indicazione dei costi di manodopera di cui all'art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, l'obbligo di indicare i costi della manodopera nell'offerta economica risulta desumibile – nel caso di specie – sia dalla disposizione già richiamata dell'art. 95, sia dall'espresso rinvio operato dal Bando di gara alle prescrizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, sia ancora (ed in misura decisiva) dalla comunicazione della Stazione Appaltante sopra citata con cui si ribadisce la portata escludente del requisito.